

[BUR200101113]

[3.1.0]

**D.G.R. 26 GENNAIO 2001 – N. 7/3264**

**Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito della l.r. 12 agosto 1999 n. 15, l.r. 6 dicembre n. 23 e l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e conseguente revoca della d.g.r. n. 6/45251 del 24 settembre 1999 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accredimento dei consultori familiari pubblici e privati», ed a seguito delle disposizioni normative in materia**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consultori familiari»;

Vista la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione

del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Visto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti;

Visto l'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale il percorso autorizzativo, di accreditamento e di stipula di appositi accordi contrattuali è disposizione valida anche per le strutture e le attività socio-sanitarie;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di

indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private»;

Vista la legge regionale n. 31/97 che all'art. 8, comma 2, afferma «Le Aziende Sanitarie Locali assicurano l'esercizio delle attività e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite o delegate all'Azienda, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonché dei presidi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati con l'Azienda»;

Vista la legge regionale n. 31/97 che all'art. 12 definisce «La programmazione delle attività sanitarie ed il riordino della rete ospedaliera»;

Richiamata la l.r. n. 18/2000 che, con l'art. 4, comma 39, sostituendo il comma 4 dell'art. 4 della l.r. n. 31/97, dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deliberi:

- i requisiti ulteriori di qualità, presupposto per l'accreditamento, delle strutture che erogano servizi socio-sanitari integrati;
- le condizioni e le modalità per l'accreditamento;
- l'accreditamento delle singole strutture, con le procedure previste dall'art. 12 della l.r. n. 31/97;

Visto il documento, allegato n. 1 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto, con il quale si definiscono gli ulteriori requisiti ed i relativi indicatori per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati;

Visto il documento, allegato n. 2 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto: «Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale ed i consultori familiari autorizzati»;

Visto il documento, allegato n. 3 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto: «Disciplinare per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati» e il relativo schema di domanda per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati;

Ritenuto opportuno di dover definire come segue i tempi massimi per l'adeguamento dei consultori pubblici e privati autorizzati agli ulteriori requisiti per l'accreditamento, così come previsti dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione:

- consultori pubblici: 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- consultori privati autorizzati ed in esercizio: al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento;
- consultori pubblici e privati non autorizzati o di nuova istituzione, che richiedano contemporaneamente autorizzazione ed accreditamento: al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione/accreditamento;

Considerato di declinare come segue il percorso procedurale preordinato all'emanazione dei provvedimenti di accreditamento:

- il consultorio familiare autorizzato inoltra istanza di accreditamento all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, autocertificando il possesso dei requisiti necessari;
- l'Azienda Sanitaria Locale provvede alla verifica dei requisiti per l'accreditamento, entro 180 giorni dalla data di inoltro dell'istanza da parte del consultorio e fornisce comunicazione circa l'esito della verifica alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
- in caso di esito positivo della verifica dell'Azienda Sanitaria Locale, viene predisposto il provvedimento regionale di riconoscimento dell'accreditamento;
- in caso di esito negativo, l'Azienda Sanitaria Locale competente contestualmente alla comunicazione circa l'esito della verifica sopra richiamata provvede ad emettere, nei confronti del legale rappresentante del consultorio una diffida ad adempiere, entro 120 giorni, agli adempimenti prescritti al fine di adeguare il consultorio familiare agli standard previsti. Trascorso il termine, previa ulteriore visita di verifica, provvederà a concludere il procedimento comunicando o l'esito positivo alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale oppure respingendo l'istanza di accreditamento;

Ritenuto di istituire presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale il registro regionale dei consultori familiari ac-

creditati, indicato ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12, della l.r. n. 31/97, in cui dovranno essere iscritti i consultori pubblici e privati che ottengano il provvedimento regionale di accreditamento;

Richiamato l'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, laddove si prevede che l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali tra l'Azienda Sanitaria Locale e il soggetto erogatore accreditato;

Vista la previsione contenuta nell'art. 12, comma 5, della l.r. n. 31/97 secondo la quale «le Aziende Sanitarie Locali stipulano i nuovi rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino» sulla base di uno schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema-tipo di contratto, allegato n. 2 al presente atto, costituito da 6 pagine e parte integrante del presente provvedimento, rispettoso del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti erogatori pubblici e privati, al fine di regolamentare i rapporti tra Azienda Sanitaria Locale e consultori familiari accreditati;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del documento, allegato n. 3 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto: «Disciplinare per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati» e il relativo schema di domanda per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati;

Precisato che il soggetto pubblico legittimato alla stipula dei predetti contratti deve essere individuato nell'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, senza che questo significhi in alcun modo una limitazione d'accesso dell'utenza in ragione della residenza;

Ritenuto che i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale e i consultori familiari direttamente gestiti si basino, secondo criteri e metodologie decisi dalla direzione aziendale, su una forma di negoziazione per obbiettivi che riguardi almeno gli ambiti oggetto di trattazione nello schema tipo di contratto, allegato n. 2 al presente provvedimento;

Considerato, nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, art. 3-septies, del d.lgs. n. 229/99, di approvare i seguenti criteri per la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai consultori familiari pubblici e privati accreditati:

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie, facendo riferimento al sistema tariffario in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio-sanitarie, definite sulla base di una analisi comparativa dei costi sostenuti da un campione rappresentativo di consultori familiari pubblici e privati,
- riconoscimento di funzioni per le attività non tariffate;

Rilevato che con successivo provvedimento di Giunta regionale, in applicazione dei criteri di cui sopra, sarà adottato il sistema di remunerazione delle attività svolte dai consultori familiari pubblici e privati accreditati;

Ritenuto altresì che, al fine di ottenere una maggior copertura del territorio, l'attività possa essere svolta anche in più sedi;

Ritenuto di revocare la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45251 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i consultori familiari pubblici e privati»;

Considerato di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Acquisito il parere della commissione consiliare competente nella seduta del 25 gennaio 2001;

Stabilito di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato n. 1: «Ulteriori requisiti organizzativi e funzionali necessari per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati», composto di n. 1

pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, per avviare il processo di accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati;

2. di approvare lo schema-tipo di contratto, allegato n. 2: «Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale ed i consultori familiari autorizzati», composto di 6 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettoso del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti erogatori pubblici e privati, al fine di regolamentare i rapporti tra ASL e consultori pubblici e privati;

3. di approvare il documento, allegato n. 3: «Disciplinare per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati» ed il relativo schema di domanda per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati, composto di 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di definire come segue i tempi massimi per l'adeguamento dei consultori pubblici e privati agli ulteriori requisiti per l'accreditamento previsti dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione:

- consultori pubblici: 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
- consultori privati autorizzati ed in esercizio: al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento,
- consultori pubblici e privati non autorizzati che richiedano contemporaneamente autorizzazione ed accreditamento: al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione/accreditamento;

5. di definire come segue il percorso procedurale preordinato all'emanazione dei provvedimenti di accreditamento:

- il consultorio familiare autorizzato inoltra istanza di accreditamento all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, autocertificando il possesso dei requisiti specifici necessari,
- l'Azienda Sanitaria Locale provvede alla verifica dei requisiti per l'accreditamento, entro 180 giorni dalla data di inoltro dell'istanza da parte del consultorio familiare e fornisce comunicazione circa l'esito della verifica alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale,
- in caso di esito positivo della verifica dell'Azienda Sanitaria Locale, viene predisposto il provvedimento regionale di riconoscimento dell'accreditamento,
- in caso di esito negativo, l'Azienda Sanitaria Locale competente emette una diffida ad adempiere entro 120 giorni agli adempimenti prescritti, trascorso tale termine, previa ulteriore verifica, sarà concluso il procedimento comunicando l'esito positivo alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale oppure respingendo l'istanza di accreditamento;

6. di istituire presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il registro regionale dei consultori familiari accreditati, indicato ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 della l.r. n. 31/97, in cui dovranno essere iscritti i consultori familiari pubblici e privati che ottengano il provvedimento regionale di accreditamento;

7. di disporre che soggetto legittimato alla stipula dei predetti contratti deve essere individuato nell'Azienda Sanitaria Locale dove è ubicato il singolo consultorio accreditato, senza che questo significhi in alcun modo una limitazione d'accesso dell'utenza in ragione della residenza;

8. di stabilire che i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale e i consultori familiari direttamente gestiti si fondino, secondo criteri e metodologie decisi dalla direzione aziendale, su una forma di negoziazione per obiettivi che riguardi almeno gli ambiti oggetto di trattazione nello schema tipo di contratto, allegato n. 2 al presente provvedimento;

9. di approvare i seguenti criteri per la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai consultori familiari pubblici e privati accreditati:

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie, facendo riferimento al sistema tariffario in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio-sanitarie, definite sulla base di una analisi comparativa dei costi sostenuti da un campione rappresentativo di consultori familiari pubblici e privati,

- riconoscimento di funzioni per le attività non tariffate;
- 10. di revocare la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45251 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i consultori familiari pubblici e privati»;

11. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

**Ulteriori requisiti organizzativi e funzionali necessari per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati**

<i>Requisiti</i>	<i>Indicatori</i>
Indicazione alla popolazione della tipologia delle prestazioni erogate, degli operatori, degli orari di accesso e delle modalità di prenotazione.	Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti.
Adozione di sistema informativo.	Esiste un documento di descrizione del sistema informativo nel quale si attesti la compatibilità dello stesso con il sistema informativo socio-sanitario della Regione Lombardia.
In relazione alle attività svolte deve essere garantito un approccio multidisciplinare integrato.	Si dovrà prevedere la presenza, programmata per fasce orarie, delle figure individuate in modo tale da garantire un approccio multiprofessionale ed integrato delle attività sociosanitarie consultoriali.

ALLEGATO 2

**Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale ed i consultori familiari autorizzati**

Premesso che

- con d.g.r. n. .... del ..... il consultorio familiare (Struttura) ..... è stato accreditato per l'assetto organizzativo allegato al presente atto,
- la struttura risulta iscritta al registro regionale dei consultori familiari accreditati, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale,
- la ASL ha provveduto effettuare le verifiche previste al punto 5 della deliberazione sopraccitata.

*Art. 1 - Assetto organizzativo*

La Struttura eroga prestazioni di assistenza socio-sanitaria, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la Struttura è iscritta nel registro regionale dei consultori familiari accreditati.

La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività socio-sanitarie, oggetto del presente contratto.

*Art. 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento*

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale previsto di cui all'elenco nominativo e copia dei titoli di studio e/o specializzazione degli operatori che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al

presente contratto quale parte integrante. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ASL.

L'ASL si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### *Art. 3 - Sistema tariffario*

Le prestazioni socio-sanitarie vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia e con il previsto sistema di remunerazione delle funzioni.

Dette tariffe potranno subire un abbattimento percentuale, nel caso in cui la produzione di prestazioni socio-sanitarie dovesse superare le soglie finanziarie massime previste annualmente dalla Giunta regionale.

#### *Art. 4 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni*

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nel rispetto delle norme previste dalla l. 675/96.

L'ASL nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli, ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede delle strutture.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.

#### *Art. 5 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità*

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta regionale in attuazione all'art. 13 della l.r. n. 31/97, nonché le iniziative sotto indicate:

##### *1. Certificazione ISO 9000*

La Struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione delle prestazioni.

I termini e le modalità attraverso cui la struttura dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO 9000, così come stabilito all'art. 13, comma 5 della l.r. n. 31/97, saranno quelli previsti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

##### *2. Tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali*

La struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa in relazione alla tempistica operativa dichiarata.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti.

#### *Art. 6 - Pagamenti*

L'ASL si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti re-

gionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale anche con verifica da parte della ASL.

Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura «salvo errori ed omissioni».

In attesa del saldo, l'ASL eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale.

La Struttura emette fattura mensile per il relativo acconto ed altra fattura per il saldo trimestrale.

In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 4 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia socio-sanitaria.

#### *Art. 7 - Modifica degli acconti*

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% né superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre, validato dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

#### *Art. 8 - Debito informativo*

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

#### *Art. 9 - Sanzioni*

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

#### *Art. 10 - Controversie*

Le controversie di natura patrimoniale, diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5, che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione del presente contratto, potranno essere deferite su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal presidente della Giunta regionale.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL; gli oneri saranno suddivisi tra le parti.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

#### *Art. 11 - Durata*

Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di stipula si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una consegnata alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da

notificare all'ASL ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il legale rappresentante del consultorio familiare privato autorizzato

Il direttore generale dell'ASL

### ALLEGATO 3

#### **Disciplinare per l'accreditamento dei Consulenti Familiari pubblici e privati autorizzati**

La domanda per l'accreditamento dei Consulenti Familiari pubblici e privati, di cui si allega lo schema a titolo esemplificativo, deve essere presentata all'ASL competente per territorio e spedita in copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

L'ASL procede alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento, secondo le condizioni previste dalla d.g.r. n. ....; e formalmente trasmette l'atto alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

L'accreditamento viene rilasciato dalla Giunta regionale su parere della competente commissione consiliare. Per i consulenti a gestione diretta l'ASL dovrà produrre l'autocertificazione del possesso dei sottoelencati requisiti:

- 1) possesso dell'autorizzazione così come previsto dalla d.g.r. n. ....;
- 2) dichiarazione del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. n. ....;
- 3) di accettare i criteri di remunerazione delle prestazioni erogate così come previsti nella d.g.r. n. ....

#### SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER CONSULENTI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI AUTORIZZATI

Al Direttore Generale della ASL  
.....  
Alla Direzione Generale  
Famiglia e Solidarietà Sociale  
via Pola, 9/11  
20124 MILANO

Il sottoscritto .....  
Legale rappresentante/Responsabile del Consultorio familiare  
pubblico/privato autorizzato .....  
con sede in via .....  
città ..... cap. .... tel. ....

#### CHIEDE

la concessione dell'accreditamento del consultorio familiare privato autorizzato sopra indicato.

A tale scopo, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità:

#### A) DICHIARA che:

- il Consultorio familiare privato autorizzato è in possesso della autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale come previsto dalla d.g.r. ....;
- il Consultorio familiare privato è aperto al pubblico nei seguenti giorni ..... dalle ore ..... alle ore ..... e vi sono assicurate le prestazioni previste dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 44/76 e dalla legge n. 194/78 (\*) e dagli artt. 3 e 4, l.r. n. 16/87;

(\*) Nel caso di cui al punto 9 della sezione A) del «Disciplinare per l'autorizzazione dei consulenti familiari pubblici e privati allegato 1 alla deliberazione di Giunta «Determinazioni in materia di autorizzazioni al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito del d.P.R. 14 gennaio 1997, della l.r. 12 agosto 1999 n. 15, l.r. 6 dicembre n. 23 e l.r. 5 gennaio 2000 n. 1», dichiara l'esclusione delle prestazioni previste per l'interruzione volontaria della gravidanza, ivi comprese quelle connesse o dipendenti da dette prestazioni.

- di possedere i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi individuati dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

#### B) ALLEGA:

- planimetria del Consultorio familiare privato autorizzato;
- elenco nominativo e copia dei titoli di studio e/o specializzazioni degli operatori;

- dichiarazione di ciascun operatore circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno di comunicare l'eventuale successiva rinuncia;

- certificato di iscrizione all'Albo professionale, quando dovuta;

- dichiarazione di ciascun operatore circa la propria posizione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di accettare il sistema di remunerazione a prestazione e a funzioni ai sensi della d.g.r. n. .... del ....., successive modificazioni ed integrazioni, e il sistema di verifica e revisione delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

In fede

Il legale rappresentante  
del consultorio familiare autorizzato